



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot.n.

Roma, li



GDAP-0079901-2004

PU-GDAP-2000-01/03/2004-0079901-2004

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. - F.P.S/ P.P. - Via Lancisi, 25
00161 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Via dei Banchi Vecchi, n. 58
00186 ROMA

F.S.A C.N.P.P.- Si.A.P.Pe. UG.L./F.N.P.
Via Spaccarelli, n. 86
00100 ROMA

Si.A.L.Pe.- A.S.I.A.
Via dell' Argilla, n. 4
00185 ROMA

S.A.G. -P.P.
Largo dei Lombardi, n. 21
00186 ROMA

e.p.c. Direzione Generale del Personale
e della Formazione
SEDE

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO II (Trasferimenti - Assegnazioni)

Prot. n.



GDAP-0072695-2004

PU-GDAP-2000-25/02/2004-0072695-2004

Roma,

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amm.ne Penitenziaria
LORO SEDI

Alla Direzione dell'Istituto
Superiore di Studi Penitenziari
ROMA

Alla Direzione del Centro
Amministrativo "G. Altavista"
ROMA

e, p.c.

Alle Direzioni dei Centri per la
Giustizia Minorile
LORO SEDI

Al Dipartimento della Giustizia Minorile
Direzione Generale del Personale e della
Formazione
- Ufficio I -
SEDE

Oggetto: Interpello nazionale per il personale del Corpo di polizia penitenziaria da assegnare alla Giustizia Minorile.

Come concordato con il Dipartimento della Giustizia Minorile si intende dar corso all'interpello nazionale per tutto il personale di Polizia Penitenziaria interessato a transitare dagli Istituti per adulti alle seguenti strutture minorili:

- Istituti Penali Minorili

Treviso - Milano - Torino - Bologna - Firenze

- Centri di Prima Accoglienza

Genova - Ancona - Trento - Trieste - Venezia Mestre

L'interpello si espletterà secondo i criteri previsti dal P.D.G. del 5 maggio 1999 e integrato dal P.C.D. del 16.01.2001.

Ciò premesso, si invitano codeste Direzioni ad attivarsi, invitando tutto il personale, maschile e femminile, compreso nei diversi ruoli, a presentare, se interessato, apposita istanza di trasferimento.

REQUISITI DA POSSEDERE ALL'ATTO DELLA DOMANDA:

- 1) Due anni di permanenza nell'ultima sede di servizio, computati dalla data in cui il dipendente ha preso effettivo possesso nella sede di servizio per trasferimento o assegnazione;
- 2) non essere stato trasferito dagli Istituti minorili agli Istituti per adulti per inidoneità ai Servizi Minorili.
- 3) non aver subito procedimenti disciplinari già definiti con la sanzione minima prevista dall'art.4 D.L.vo 30.10.1992 n.449 (deplorazione) in su.
- 4) non aver in corso procedimenti penali con richiesta di rinvio a giudizio seguita dalla sospensione obbligatoria o facoltativa dal servizio.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato;
- 2) le istanze dovranno essere presentate presso la Direzione dell'Istituto di appartenenza entro e non oltre il 31 marzo 2004;
- 3) nella domanda occorre indicare in stretto ordine di preferenza, un numero fino, a cinque sedi, di Istituti penali minorili o Centri di Prima Accoglienza tra quelli in precedenza indicati;
- 4) nella domanda è necessario porre in evidenza le motivazioni al servizio negli Istituti Minorili e il possesso di specifici elementi attitudinali indicati all'art.2 del D.M. 26.3.1993;
- 5) le domande, contestualmente corredate da copia del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, dovranno essere trasmesse, in originale, entro cinque giorni dalla data di scadenza dell'interpello (05.04.2004) ai Centri per la Giustizia Minorile competenti per territorio che, nei successivi cinque giorni (10.04.2004) cureranno la consegna, a mezzo corriere, al Dipartimento della Giustizia Minorile – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio I.

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

Si fa presente, che :

- le domande di trasferimento ai Servizi Minorili presentate in precedenza saranno considerate nulle;
- il possesso dei requisiti sopraccitati, nonché di quelli previsti dall'art.2 del D.M. 26.3.1993, sarà verificato da una apposita Commissione costituita presso il Dipartimento della Giustizia Minorile;
- il termine per la presentazione della dichiarazione di revoca e per le richieste di revisione sarà comunicato all'atto della comunicazione della graduatoria sia provvisoria che definitiva;
- l'assegnazione delle sedi al personale di Polizia Penitenziaria che intende transitare al contingente minorile è subordinata all'esaurimento della graduatoria relativa all'interpello riservato al solo personale di Polizia Penitenziaria già in servizio nelle strutture minorili effettuato il 14.10.2003.

Si allega:

- l'elenco degli Istituti e Servizi Minorili che gli interessati potranno indicare nelle loro domande per la scelta delle sedi;
- il fac-simile della domanda di trasferimento;
- il fac-simile della dichiarazione sostitutiva di certificazione nonché il fac-simile della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- l'elenco dei Centri per la Giustizia Minorile competenti per territorio.

Si fa presente, infine, che per le restanti sedi della Giustizia Minorile verranno, successivamente, emanati interPELLI regionali

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaspare SPARACIA



Elenco degli Istituti e Servizi Minorili per i quali è possibile presentare domanda di trasferimento:

- Istituto Penale per i Minorenni TREVISO
- Istituto Penale per i Minorenni MILANO
- Istituto Penale per i Minorenni TORINO
- Istituto Penale per i Minorenni BOLOGNA
- Istituto Penale per i Minorenni FIRENZE

- Centro di Prima Accoglienza GENOVA
- Centro di Prima Accoglienza ANCONA
- Centro di Prima Accoglienza TRENTO
- Centro di Prima Accoglienza TRIESTE
- Centro di Prima Accoglienza VENEZIA – MESTRE

FAC-SIMILE

Domanda di trasferimento

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Giustizia Minorile
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio I

DOMANDA DI TRASFERIMENTO

Matricola: _____ Data interpellato: _____

Cognome: _____ Nome: _____

Data di nascita: _____ sesso: M F

Ruolo di appartenenza: _____ data di arruolamento: _____

Sede di servizio: _____

SEDI RICHIESTE:

Ordine di preferenza:

I.P.M. o C.P.A.

CITTA'

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

Documenti allegati:

Firma

Data, _____

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

Data ultimo trasferimento: _____ Motivo trasferimento: A U D

Assunta in protocollo il: _____ N. Prot.: _____

IL DIRETTORE

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

FAC-SIMILE

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 405)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

(Art. 2, legge 04.01.1968, n. 15, art. 3, c. 10, legge 15.05.1997, n. 127, legge 16.06.1998, n. 191 e art. 1 D.P.R. 20.10.1998, n. 403)

- NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE -

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ (____), il _____ con residenza anagrafica nel comune di _____ (____), e abitazione nel Comune di _____ (____), via _____, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 della citata legge n. 15/1968 e 1 del D.P.R. n. 403/1998 e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

In relazione al disposto degli artt. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, è possibile utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione per gli stati, fatti o qualità personali ivi elencati:

Articolo 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, nubentato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in altri o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contenenti alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

Articolo 1, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403

Estensione del caso di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contenenti alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- titolo di studio o qualifica professionale; procedure; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- affiliazione previdenziale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e tenuto all'interessato;
- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di coadiuvante;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1985, n. 658;
- di non aver riportato condanne penali;
- qualità di vivente e carice;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della municipalizzazione civile, i certificati e gli estratti dei registri dello stato civile e dei registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Dei mandati di cattura emessi nei confronti dei dichiaranti, i cui autori, coautori, concorrenti, partecipi o complici, sono tenuti ad effettuare idonei controlli della stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 26, legge 4 gennaio 1968, n. 15

Sezioni Penali

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'asserzione di un atto comunque dato non più rispondente a verità equivale a uso di atto falso e la dichiarazione resa ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e substitute a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte a pubblica ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dal pubblico ufficio o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o di quale sono esposti gli atti menzionati nel sottoseguito in dichiarazioni o scrive l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contraffatto dal non più rispondente a verità.

Nelle denominazioni di atti usati nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche consegnate dalla pubblica forza.

Articolo 11, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

1. La amministrazione procedente, come viene a pervenire su istanza, controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardino dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da cui sono tratti. In tal caso non è necessario il successivo accertamento del certificato.

3. Ferma restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai controlli di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

FAC SIMILE

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' -

(Art.6, legge 04.01.1968, n.15, art.3, c.10, legge 15.09.1997, n.127, legge 16.05.1998, n.191 e artt.2 e 3 D.P.R. 20.10.1988, n.403)

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' -

(Art.4, legge 04.01.1968, n.15, art.3, c.10, legge 15.05.1997, n.127, legge 16.06.1998, n.191 e artt.2 e 3 D.P.R. 20.10.1998, n.403)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ con residenza anagrafica nel comune di _____
e abitazione nel Comune di _____, via _____
a conoscenza di quanto prescritto dall'art.26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall'art.11, comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 della citata legge n.15/1968 e 2 del D.P.R. n.403/1998 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

Il sottoscritto _____ addetto a norma dell'articolo 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, informato il dichiarante delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, attesta che, la firma in calce alla suesposta dichiarazione è stata apposta in mia presenza, previo accertamento della identità del dichiarante mediante

IL DIPENDENTE ADDETTO

Articolo 3, D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403

Esenzione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. Fatto salvo la eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1998, n.15, sono comprovabili dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1998, n.15.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1998, n.15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autenticità di copia.

3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per sollecitare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, del certificato di cui sia già in possesso.

4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'articolo 10.

Articolo 3 - Presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

2. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è comunque competente a ricevere la documentazione.

3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n.127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.

4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1998, n.15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Articolo 11 - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Elenco dei Centri per la Giustizia Minorile

Centro per la giustizia minorile per la Puglia	VIA AMENDOLA, 172/C, 70126 BARI	080.5484909 - 080.5484919	cgm.bari.dgm@giustizia.it
Centro per la Giustizia Minorile per l'Emilia Romagna e le Marche	VIA DEL PRATELLO, 34 40122 BOLOGNA	051.226689 - 051.238729	cgm.bologna.dgm@giustizia.it
Centro per la giustizia minorile per la Sardegna	VIA S. LUCIFERO, 97 09127 CAGLIARI	070.654601 - 070.656868	cgm.cagliari.dgm@giustizia.it
Centro per la giustizia minorile per la Calabria e la Basilicata	VIA PAGLIA, 47 88100 CATANZARO	0961.517311 - 0961.722767	cgm.catanzaro@virgilio.it
Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria	VIA BOLOGNESE, 86 50139 FIRENZE	055.480180 - 055.489961	cgm.firenze.dgm@giustizia.it
Centro per la giustizia minorile per la Lombardia e la Liguria	VIA G. SPAGLIARDI 20152 MILANO	02.483781 - 02.48370055-6	cgm-milano@libero.it
Centro per la giustizia minorile per la Campania e il Molise	VIALE COLLI AMINEI, 44 80131 NAPOLI	081.7448111	cgmnapoli@libero.it
Centro per la giustizia minorile per la Sicilia	VIA PRINCIPE DI PALAGONIA, 135 90145 PALERMO	091.225916	cgm.palermo.dgm@giustizia.it
Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio e l'Abruzzo	VIA V. AGNELLI, 15 00151 ROMA	06.65747709 - 06.6530748	cgm.roma@tiscalinet.it
Centro per la giustizia minorile per il Piemonte e la Valle d'Aosta	CORSO UNIONE SOVIETICA, 327 10135 TORINO	011.6194280	cgm.torino.dgm@giustizia.it
Centro per la giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia ed il Trentino Alto Adige	VIA BISSA - MESTRE 30173 VENEZIA	041.5060844 - 041.5060848	cgmve@libero.it